Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 69° — Roma - Martedì, 6 marzo 1928 - Anno VI — Numero 55

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 715.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2830.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2443, contenente norme sulla concessione dei servizi pubblici automobilistici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 716.

LEGGE 22 gennaio 1928, n. 290.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, numero 593, portante modificazioni al nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, portante modificazioni al nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 717.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 291.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1828, recante l'assegnazione di un fondo di L. 6,000,000 per urgenti lavori nell'Alta Carnia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1828, recante l'assegnazione di un fondo di L. 6,000,000 per urgenti lavori nell'Alta Carnia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 718.

LEGGE 19 febbraio 1928, n. 292.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1608, riflettente l'estensione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra a favore degli ex militari dell'esercito austro-ungarico e loro congiunti, pertinenti fiumani, i quali acquistino la cittadinanza italiana ai sensi del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1608, riflettente l'estensione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra a favore degli ex militari dell'esercito austro-ungarico e loro congiunti, pertinenti fiumani, i quali acquistino la cittadinanza italiana ai sensi del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 719.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 293.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1322, riguardante lo stanziamento di fondi per l'esecuzione di opere straordinarie ed urgenti nel porto laguna di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1322, riguardante lo stanziamento di fondi per l'esecuzione di opere straordinarie ed urgenti nel porto laguna di Venezia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 720.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 294.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2095, che autorizza la spesa di sette milioni di lire per l'esecuzione di nuove opere nel porto di Ancona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2095, che autorizza la spesa di sette milioni di lire per l'esecuzione di nuove opere nel porto di Ancona.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 721.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 295.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 722.

LEGGE 23 febbraio 1928, n. 304.

Equiparazione degli Economati generali dei benefici vacanti alle Amministrazioni dello Stato in ordine all'applicazione delle norme sul foro erariale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono applicabili agli Economati generali dei benefici vacanti le disposizioni contenute nel capo III (articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, sul foro erariale, tanto per le cause riguardanti il patrimonio proprio degli Economati generali medesimi, quanto per quelle concernenti il patrimonio e la gestione dei benefici vacanti e di quelli sottoposti a sequestro per misura di conservazione e tutela e di repressione.

Le cause nelle quali sono parte gli Economati generali nell'interesse dei benefici vacanti e sottoposti a sequestro, e che sono pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie competenti per territorio a norma del precedente comma, saranno proseguite dinanzi alle dette autorità giudiziarie e dalle medesime decise anche dopo avvenuta la provvisione del beneficio a favore del nuovo titolare civilmente riconosciuto, e dopo cessato il sequestro.

Le cause nelle quali sono parte gli investiti di benefici, i quali si rendano vacanti prima che le cause stesse siano passate in decisione, saranno cancellate dal ruolo e riprodotte,

a cura dell'Economato generale che rappresenta il beneficio vacante, dinanzi alle autorità giudiziarie competenti per territorio a norma del 1° comma del presente articolo.

Art. 2.

Le cause, nelle quali è parte l'Amministrazione degli Economati generali dei benefici vacanti e che all'entrata in vigore della presente legge saranno pendenti innanzi ad autorità giudiziarie non competenti a norma delle disposizioni del precedente articolo, e non siano ancora passate in decisione, saranno cancellate dal ruolo, e riprodotte innanzi a quella competente, a cura della parte più diligente, nel termine della perenzione.

Ove la Corte di cassazione, prima della entrata in vigore della presente legge, abbia disposto il rinvio della causa innanzi ad autorità giudiziaria non competente a norma delle presenti disposizioni, il primo presidente della Corte di cassazione, su richiesta della parte diligente, provvede con ordinanza alla designazione di altra autorità giudiziaria che ha sede in luogo ove ha pure sede un ufficio della Regia avvocatura erariale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 723.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 297.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1221, concernente il condono del residuo debito in lire 4,548,949.18 dipendente da forniture di carbone fatte dalle Ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume pel periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1221, concernente il condono del residuo debito in L. 4,548,949.18 dipendente da forniture di carbone fatte dalle Ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume pel periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 724.

LEGGE 23 febbraio 1928, n. 298.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, concernente l'estensione al direttore generale del Banco di Napoli della facoltà di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, concernente l'estensione al direttore generale del Banco di Napoli della facoltà di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 725.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 299.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 618, contenente norme per l'ordinamento ed il funzionamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 618, contenente norme per l'ordinamento ed il funzionamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia guardia di finanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 726.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 300.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1165, che autorizza la cessione gratuita di materiali residuati dalla guerra alla Società Agricola Italo-Somala.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1165, relativo alla cessione gratuita di materiali residuati dalla guerra alla Società Agricola Italo-Somala.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 727.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 301.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, concernente provvedimenti per agevolare le ricostruzioni e lo sbaraccamento negli abitati danneggiati da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376, concernente provvedimenti per agevolare la ricostruzione e lo sbaraccamento negli abitati danneggiati da terremoti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 728.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 302.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 923, contenente norme relative alle espropriazioni per pubblica utilità da eseguirsi nel territorio dell'Ispettorato della Maremma Toscana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 923, contenente norme relative alle espropriazioni per pubblica utilità da eseguirsi nel territorio dell'Ispettorato della Maremma Toscana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 729.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 303.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 730.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 320.

Emissione di speciali francobolli commemorativi del IV Centenario di Emanuele Filiberto e del X Anniversario della Vittoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuto opportuno di emettere speciali francobolli commemorativi del IV Centenario di Emanuele Filiberto e del X Anniversario della Vittoria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi del IV Centenario di Emanuele Filiberto e del X Anniversario della Vittoria, da valere per la francatura delle corrispondenze impostate nel Regno e dirette ovunque.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicati i termini di validità e di ammissione al cambio, le caratteristiche relative al formato, al colore ed al valore dei singoli tagli dei francobolli di cui all'articolo precedente, con la descrizione tecnica del disegno in essi riprodotto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 36. — SIROVICH

Numero di pubblicazione 731.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1928, n. 319.

Disposizioni intese ad agevolare gli allievi delle « Scuole professionali per la maestranza marittima ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice per la marina mercantile ed il relativo regolamento;

Visto il R. decreto 18 aprile 1920, n. 744;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità improrogabile di agevolare nell'interesse della pesca, dato lo sviluppo delle industrie peschereccie e della stessa marina da traffico, la preparazione tecnica del personale adatto, così per la direzione dei battelli da pesca come per quelli destinati al piccolo cabotaggio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli allievi delle scuole dipendenti dal « Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima » possono essere inscritti, quando abbiano compiuta l'età di anni dieci, a cura del direttore della scuola cui appartengono, fra la gente di mare di 1ª categoria, presso la capitaneria di porto nella cui giurisdizione ha sede la scuola.

Le facoltà inerenti a tale inscrizione, che è sempre subordinata a tutte le altre condizioni prescritte per i richiedenti la immatricolazione fra la gente di mare di 1ª categoria, sono limitate, fino a che gli inscritti non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, all'imbarco sui battelli appartenenti al Consorzio e da questo destinati alle esercitazioni degli allievi.

Art. 2.

Per la inscrizione degli allievi in matricola la dichiarazione scritta dal direttore della scuola, attestante l'appartenenza dell'allievo alla scuola, terrà luogo della dichiarazione di arruolamento prescritta dall'art. 82, n. 4, del regolamento marittimo, e l'esercizio acquistato dagli allievi sui galleggianti della scuola sarà valido pel conseguimento delle qualifiche e dei gradi cui aspirano, per quei periodi che, nei singoli casi, possano considerarsi come tirocinio nautico effettivamente utile per la qualifica e pel grado richiesti.

Art. 3.

I direttori delle scuole terranno apposito registro con tutte le indicazioni che debbono figurare nella matricola dell'allievo tenuta dall'autorità marittima. In tale registro, oltre quanto potrà riferirsi al profitto, alla condotta dei singoli allievi, alle loro attitudini, alle loro qualità morali ed intellettuali, saranno annotati i periodi che i direttori riterranno computabili come effettivo tirocinio nautico, salva l'approvazione della competente autorità marittima. Dei periodi da essa riconosciuti valevoli a tali effetti l'autorità predetta prenderà nota nella rispettiva matricola e nel libretto matricolare dell'allievo, che dalla data di iscrizione, fino a quando l'allievo non si dedichi al libero esercizio professionale, sarà conservato dal direttore della scuola.

Art. 4.

I licenziati dalle scuole, che abbiano tenuto incensurabile condotta e si siano distinti per profitto, saranno ammessi agli esami per i gradi o le qualifiche cui aspirano (padrone, marinaio autorizzato al piccolo traffico della costa, marinaio autorizzato alla pesca illimitata e motorista autorizzato) anche se non abbiano raggiunto l'età ed il periodo di navigazione prescritto, salvo ad ottenere le relative patenti od autorizzazioni quando abbiano raggiunto tutti i requisiti prescritti.

Gli aspiranti motoristi autorizzati potranno essere dispensati dal tirocinio in uno stabilimento meccanico, quando, a giudizio del Ministero delle comunicazioni, il corso da essi compiuto presso le scuole consorziali, risulti tale da integrare la mancanza di detto tirocinio.

Art. 5.

Per i licenziati delle scuole situate in località, che siano sedi di uffici di porto distanti dai capoluoghi di compartimento, il Ministero delle comunicazioni potrà consentire che le sessioni di esami abbiano luogo presso l'ufficio di porto locale, sempreché la Commissione esaminatrice possa essere riunita senza aggravio di spesa per l'Erario, o, in caso diverso, a condizione che la maggiore spesa sia sopportata dal Consorzio.

Art. 6.

Il comandante del porto, nella località dove ha sede la scuola, interviene alle riunioni della Commissione di vigilanza, in qualità di rappresentante del Ministero delle comunicazioni.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando fin d'ora il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 35. — SIROVICH

Numero di pubblicazione 732.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 326.

Variazioni in conto residui nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1927-28.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui inscritto al capitolo n. 646, aggiunto, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28, è apportata una diminuzione di L. 5,300,000.

Art. 2.

Al conto dei residui del capitolo n. 581, aggiunto, « Assegnazione straordinaria per provvedere a spese di costruzione di fabbricati per gli uffici doganali in Torino e Siracusa », dello stato di previsione predetto, è inscritta la somma di L. 5,300,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario 1927-28.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 42. — SIROVICH

Numero di pubblicazione 733.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1928, n. 321.

Aggregazione dei comuni di Saint Christophe, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Sarre, Gignod e Roisan al comune di Aosta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Saint Christophe, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Sarre, Gignod e Roisan sono aggregati al comune di Aosta.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 37. — SIROVICH

Numero di pubblicazione 734.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 269.

Scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio per la pesca e per l'acquicoltura del Trasimeno e nomina del commissario governativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 29 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1918, n. 848, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, sulla riforma della gestione

delle riserve demaniali di pesca e di caccia del lago Trasimeno;

Ritenuto che l'opera dell'attuale Amministrazione del Consorzio per la pesca e per l'acquicoltura nel Trasimeno non corrisponde ai fini, per i quali il Consorzio è costituito;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del Consorzio per la pesca e per l'acquicoltura del Trasimeno è sciolta.

Il dott. Osvaldo Polimanti, professore nella Regia università di Perugia, ed incaricato della direzione della Stazione idrobiologica del Trasimeno in Monte del Lago, è nominato commissario governativo per l'Amministrazione predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 1. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 735.

R. DECRETO 26 gennaio 1928, n. 270.

Applicazione alla liquidazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria, della procedura del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2655, recante disposizioni sugli Istituti per case popolari;

Visto il R. decreto 4 settembre 1927, n. 1841, che, a causa della situazione patrimoniale deficitaria, mette in liquidazione l'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria e ne nomina i liquidatori;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla liquidazione dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Reggio Calabria, sono applicabili le norme del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 270, foglio 2. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1928.

Istituzione di un Comitato tecnico per lo sviluppo dell'ottica in Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di dare impulso agli studi ed alle applicazioni industriali dell'ottica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito, presso il Ministero dell'economia nazionale, un Comitato tecnico per lo sviluppo dell'ottica in Italia.

Art. 2.

Il Comitato procederà agli studi ed accertamenti necessari per stabilire le condizioni dell'industria ottica in Italia, al fine di proporre ogni provvedimento inteso a favorirne l'organizzazione, il perfezionamento e l'incremento, anche nei riguardi delle sue speciali applicazioni, nonchè a coordinare le varie attività tecniche ed economiche che si svolgono nei campi dell'ottica e della meccanica di precisione.

Art. 3.

Il Comitato è composto di: un presidente ed un vice-presidente, nominati dal Ministro per l'economia nazionale; un delegato per ciascuno dei Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'istruzione pubblica; cinque rappresentanti della industria ottica nazionale, designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria; un rappresentante dell'Associazione ottica italiana.

Ne fanno parte di diritto il direttore generale dell'industria e delle miniere ed il presidente del Comitato di mobilitazione civile.

Le nomine sono fatte con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

I componenti del Comitato durano in carica due anni e possono essere confermati.

Art. 4.

Le riunioni del Comitato dovranno aver luogo almeno ogni bimestre. Il Comitato è convocato dal presidente quando lo creda opportuno o quando due componenti ne facciano richiesta.

Art. 5.

Le spese relative all'intervento dei componenti del Comitato restano a carico delle Amministrazioni e degli enti da essi rappresentati; quelle necessarie per il funzionamento del Comitato stesso saranno sostenute dalla Confederazione generale fascista dell'industria.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sarà provveduto ad emanare le disposizioni che risultassero necessarie per il funzionamento del Comitato.

Art. 7.

L'ufficio di segreteria del Comitato sarà affidato ad un funzionario della Direzione generale dell'industria e delle miniere.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928.
Nomina del direttore generale del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 19 dello statuto del Banco di Sicilia, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. gr. uff. dott. Ignazio Mormino è nominato direttore del Banco di Sicilia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1928.
Estensione al comune di Lecce delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, convertito nella legge 12 gennaio 1928, n. 29;
Ritenuta la necessità di addivenire ad un migliore ordinamento e ad una più spedita azione degli uffici e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione comunale di Lecce;

Decreta:

Sono estese all'Amministrazione comunale di Lecce le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

Il termine di cui al 1° comma dell'art. 1 di detto decreto decorre, per l'Amministrazione suddetta, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 febbraio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1928.
Estensione all'Amministrazione comunale di Noto delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, convertito nella legge 12 gennaio 1928, n. 29;
Ritenuta la necessità di addivenire ad un migliore ordinamento e ad una più spedita azione degli uffici e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione comunale di Noto;

Decreta:

Sono estese all'Amministrazione comunale di Noto le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

Il termine di cui al 1° comma dell'art. 1 di detto decreto decorre, per l'Amministrazione predetta, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1928.
Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo, con sede in Roma, ad istituire una propria filiale in Genova-Rivarolo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107 e n. 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima « Istituto italiano di credito marittimo », con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria filiale in Genova-Rivarolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1928.
Autorizzazione alla Società anonima industriale bergamasca ad esercitare magazzini generali in Bergamo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio di magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali;

Esaminata l'istanza dell'amministratore della Società anonima industriale bergamasca, intesa ad ottenere l'istituzione e l'esercizio di magazzini generali in Bergamo;

Sentito il parere dell'autorità locale competente;

Decreta:

Articolo unico.

La Società anonima industriale bergamasca è autorizzata all'esercizio di magazzini generali in Bergamo per il deposito di merci nazionali o nazionalizzate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 24 febbraio 1928 (VI) è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Buttapietra, in provincia di Verona, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Avviso di furto di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato il furto dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato il furto dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati rubati si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 7 — Numero del certificato provvisorio: 2124 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 14 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Trieste — Intestazione del certificato provvisorio: Carlo Novotny fu Rodolfo — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 18 — Numero del certificato provvisorio: 3338 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 16 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Novara — Intestazione del certificato provvisorio: Giudice Giuseppe fu Biagio, domic. in Arona, via Roma n. 15 — Capitale del certificato provvisorio: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 19 — Numero del certificato provvisorio: 3337 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 16 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Novara — Intestazione del certificato provvisorio: Guenno Celestina fu Giuseppe, coniugata Giudice, domic. in Arona, via Roma n. 15 — Capitale del certificato provvisorio: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 34 — Numero del certificato provvisorio: 591 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 2 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Ravenna — Intestazione del certificato provvisorio: Coratolo Luigi di Vincenzo, impiegato postale in Ravenna — Capitale del certificato provvisorio: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 57 — Numero del certificato provvisorio: 44193 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 15 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Milano — Intestazione del certificato provvisorio: Foglia Carlo-Enrico di Bartolomeo, dom. in Borgosesia — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Roma, 31 ottobre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del Regio decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 13 — Numero del certificato provvisorio: 15031 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Udine — Intestazione del certificato provvisorio: Graziutti Ferdinando fu Giuseppe, dom. in Ceseriis (Udine) — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 21 — Numero del certificato provvisorio: 1912 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 31 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Cremona — Intestazione del certificato provvisorio: Giudice Lydia di Delfino, dom. in Cremona (S. Sebastiano n. 60) — Capitale del certificato provvisorio: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 22 — Numero del certificato provvisorio: 1911 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 31 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Cremona — Intestazione del certificato provvisorio Giudice Elda di Delfino, dom. in Cremona (S. Sebastiano n. 60) — Capitale del certificato provvisorio: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 23 — Numero del certificato provvisorio: 1908 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 31 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Cremona — Intestazione del certificato provvisorio: Giudice Delfino fu Giuseppe, dom. in Cremona (S Sebastiano n. 60) — Capitale del certificato provvisorio: L. 20,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 24 — Numero del certificato provvisorio: 1910 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 31 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Cremona — Intestazione del certificato provvisorio: Rosina Giudice Rapuzzi fu Luigi, dom. in Cremona (S. Sebastiano n. 60) — Capitale del certificato provvisorio: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 25 — Numero del certificato provvisorio: 45973 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 17 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Torino — Intestazione del certificato provvisorio: Moiso Giacinto Michele fu Federico dom. in Torino, via Padova n. 33 — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 30 — Numero del certificato provvisorio: 8134 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 21 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Caserta — Intestazione del certificato provvisorio: Lombardi Gerardo fu Francesco, dom. a Formia (Roma) — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 35 — Numero del certificato provvisorio: 9919 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 17 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Palermo — Intestazione del certificato provvisorio: Rallo Francesco fu Giuseppe, dom. in Palermo, via Vincenzo di Pavia n. 4 — Capitale del certificato provvisorio: L. 1200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 40 — Numero del certificato provvisorio: 13546 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 17 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Udine — Intestazione del certificato provvisorio: Zaina Renato fu Vincenzo, dom. in Palmanova — Capitale del certificato provvisorio: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: *40-bis* — Numero del certificato provvisorio: 25486 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 21 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Udine — Intestazione del certificato provvisorio: Ditta Angeli Pietro di Palmanova — Capitale del certificato provvisorio: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 45 — Numero del certificato provvisorio: 16631 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 24 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Trento — Intestazione del certificato provvisorio: Kuppelwieser Giuseppe di S. Pancrazio di Ultimo (Trento) — Capitale del certificato provvisorio: L. 1200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 49 — Numero del certificato provvisorio: 13085 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 24 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Cuneo — Intestazione del certificato provvisorio: Nicolino Pietro fu Giovanni, dom. a Rossana — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 50 — Numero del certificato provvisorio: 596 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 16 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Biella — Intestazione del certificato provvisorio: Rivetti Giorgio di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, residente in Biella — Capitale del certificato provvisorio: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 52 — Numero del certificato provvisorio: 369 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 15 novembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Forlì — Intestazione del certificato provvisorio: Bonaguri Alvaro fu Emilio, dom. in Forlì, via Cantoni n. 16 — Capitale del certificato provvisorio: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 56 — Numero del certificato provvisorio: 6216 — Consolidato; 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Aquila — Intestazione del certificato provvisorio: Gentile Vincenzo di Enrico, notaio, dom. e residente in Castel Vecchio Subequo — Capitale del certificato provvisorio: L. 11,400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 58 — Numero del certificato provvisorio: 16255 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 2 febbraio 1927 — Ufficio che ha messo il certificato provvisorio: Siena — Intestazione del certificato provvisorio: Martinelli Pietro di Andrea, dom. a Chiusi — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 59 — Numero del certificato provvisorio: 3203 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 10 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Catania — Intestazione del certificato provvisorio: Giammona Mario Alfredo fu Giovanni, dom. in Aci-Trezza (Catania) — Capitale del certificato provvisorio: L. 10,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 62 — Numero del certificato provvisorio: 2619 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Barletta — Intestazione del certificato provvisorio: Vernice Isabella di Sergio, dom. a Corato, in via Capoccia da Roma n. 64 — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 63 — Numero del certificato provvisorio: 5702 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 13 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Palermo — Intestazione del certificato provvisorio: Lo Porto Salvatore di Giovanni, dom. in Alimena — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 65 — Numero del certificato provvisorio: 1229 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Civitavecchia — Intestazione del certificato provvisorio: Burchi Nazzareno fu Filippo, domicil. a Civitavecchia — Capitale del certificato provvisorio: L. 22,800.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 68 — Numero del certificato provvisorio: 1793 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 3 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Belluno — Intestazione del certificato provvisorio: Latteria Sociale Cooperativa di Ronchena di Lentiai (Belluno) — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 69 — Numero del certificato provvisorio: 35327 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 27 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Padova — Intestazione del certificato provvisorio: Biasiolo Pietro — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 70 — Numero del certificato provvisorio: 21331 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 17 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Paolo Anaclerio fu Nicola, dom. a Roma, via Girgenti n. 12 — Capitale del certificato provvisorio: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 71 — Numero del certificato provvisorio: 61598 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 19 giugno 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Milano — Intestazione del certificato provvisorio: Società Anonima Idroelettrica di Cerro al Lambro (Milano) — Capitale del certificato provvisorio: L. 10,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 72 (1927-1928) — Numero del certificato provvisorio: 12310 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 8 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Napoli — Intestazione del certificato provvisorio: Scalfati Luigi fu Francesco, dom. in Ischia (Napoli) — Capitale del certificato provvisorio: L. 8000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 72 (1926-1927) — Numero del certificato provvisorio: 10 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 19 novembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Catania — Intestazione del certificato provvisorio: Tesoriere comunale di Catania — Capitale del certificato provvisorio: L. 230,700.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 76 — Numero del certificato provvisorio: 883 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 16 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Avellino — Intestazione del certificato provvisorio: D'Elia Emilia — Capitale del certificato provvisorio: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 77 — Numero del certificato provvisorio: 829 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 16 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Avellino — Intestazione del certificato provvisorio: Marenga Antonio fu Giuseppe — Capitale del certificato provvisorio: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 78 — Numero del certificato provvisorio: 7116 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 28 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Loreto Nicola — Capitale del certificato provvisorio: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 80 — Numero del certificato provvisorio: 4920 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 19 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Varese — Intestazione del certificato provvisorio: Mazzetta Leonardo — Capitale del certificato provvisorio: L. 2500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 81 — Numero del certificato provvisorio: 210 — Consolidato: 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 10 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Vercelli — Intestazione del certificato provvisorio: Beltramo Alfredo fu Rocco residente in Vercelli, via Cavour n. 4 — Capitale del certificato provvisorio: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 81 — Numero del certificato provvisorio: 5716 — Consolidato: 5 per cento — Data di

emessione del certificato provvisiorio: 1° febbraio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Vercelli — Intestazione del certificato provvisorio: Beltramo Alfredo fu Rocco, residente in Vercelli, via Cavour n. 4 — Capitale del certificato provvisorio: L. 400.

Roma, 31 ottobre 1927 Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 5 marzo 1928 – Anno VI

Francia	74.53	Belgrado	33.30
Svizzera	364.62	Budapest (Pengo)	3.31
Londra	92.421	Albania (Franco oro)	366.75
Olanda	7.625	Norvegia	5.05
Spagna	320.55	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.641	Svezia	5.09
Berlino (Marco oro)	4.527	Polonia (Sloty)	210.75
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.08
Praga	56.10	Rendita 3,50 %	76.10
Romania	11.625	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Oro	18.41	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.075	Consolidato 5 %	86.15
New York	18.953	Littorio 5 %	86.25
Dollaro Canadese	18.94	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.375
Oro	365.70		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 283).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4074 — Data della ricevuta: 5 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Albertazzi Vittorio — Titoli del debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 235 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 550 — Data della ricevuta: 27 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Miele Angelo fu Salvatore.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 274.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 — Data della ricevuta: 4 novembre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Cotacicco Aniello fu Domenico per conto di Tedesco Assunta — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 2500 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Modello X — Data della ricevuta: 4 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Tripoli — Intestazione della ricevuta: Luglio Giuseppina fu Biagio in Rossi — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 500.50 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 11 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Annullamento di certificati. **Unica pubblicazione.**

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50%	158319	Campagnoli Antonio fu Domenico, dom. a Genova, vincolata . . . L.	28 —
Cons. 5 %	126158	Biondi Gustavo di Francesco, dom. a Faltona (Arezzo) . . . . . »	95 —

Roma, 29 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 10

ATTIVO.

				DIFFERENZE con la situazione precedente (migliaia di lire)
Oro in cassa	L.		4,547,261,433.12	—
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero	L.	6,737,565,516.21		+ 31,751
Buoni del tesoro di Stati esteri	»	863,811,990.42		—
			7,601,377,506.63	+ 31,751
Riserva totale	L.		12,148,638,939.75	+ 31,751
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato	»		1,847,712,566.95	—
Cassa	»		301,352,264.15	— 35,052
Portafoglio su piazze italiane	»		3,436,940,249.49	— 82,563
Effetti ricevuti per l'incasso	»		6,073,566.13	— 3,790
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L.	762,749,032.49		— 70,830
Anticipazioni: su sete e bozzoli	»	2,199,246.58		— 196
			764,948,279.07	— 71,026
Titoli dello Stato e titoli garantiti dallo Stato di proprietà della Banca	L.		1,003,294,809.55	+ 1,027
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione	L.	56,708,335.55		— 39,567
altri	»	56,163,713.11		+ 15,150
			112,872,048.66	— 24,417
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni	L.		273,926,184.58	—
Azionisti a saldo azioni	»		60,000,000	—
Immobili per gli uffici	»		119,575,116.71	—
Istituto di liquidazioni	»		1,331,126,130.93	—
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L.	30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria	»	12,025,000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti	»	103,503,609.29		—
Impiego fondo cassa pensioni della Banca d'Italia	»	169,361,082.02		—
Debitori diversi	»	1,071,756,710.17		—
			1,386,646,401.48	+ 78,040
Spese del corrente esercizio	L.		11,506,459.12	+ 909
	L.		22,804,613,016.57	
Depositi in titoli e valori diversi	»		45,459,832,024.07	— 2,016,762
	L.		68,264,445,040.64	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		133,092,817.19	— 541
	L.		68,397,537,857.83	— 2,122,424

Saggio normale dello sconto 7 % (dal 18 giugno 1925).

Roma, 28 febbraio 1928 Anno VI

p. *Il ragioniere generale*: Rosa.

D'ITALIA

- Versato L. 180,000,000

febbraio 1928 (VI)

PASSIVO.				
				DIFFERENZE con la situazione precedente (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.		17,209,341,000 —	— 171,401
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»		476,790,757.31	— 182,523
Depositi in conto corrente fruttifero	»		3,390,322,723.71	+ 413,653
Conto corrente del Regio tesoro (suo debito)	»		94,576,437.61	— 209,030
	L.		20,981,878,043.41	— 149,301
Capitale	L.		240,000,000 —	—
Massa di rispetto	»		48,000,000 —	—
Riserva straordinaria	»		12,025,412.33	—
Conti correnti passivi	»		29,115,181.34	+ 9,521
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti	L.	104,287,395.94		
Fondo speciale di proprietà degli azionisti investito in immobili per gli uffici	»	46,000,000 —		—
Creditori diversi	»	1,220,947,456.16		+ 29,265
			1,371,234,852.10	+ 29,265
Rendite del corrente esercizio	L.		64,240,733.32	+ 5,394
Utili netti dell'esercizio precedente	»		58,118,794.07	—
	L.		22,804,613,016.57	
Depositanti	»		45,459,832,024.07	— 2,016,762
	L.		68,264,445,040.64	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		133,092,817.19	— 541
	L.		68,397,537,857.83	— 2,122,424

Rapporto della riserva (12,148,638,930.75) ai debiti da coprire (20,981,878,043.41) 57.90 %.

Il direttore generale: STRINGHER.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a tre posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli a tre posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 9500 ed il supplemento di servizio attivo di L. 2100 fra il personale ex combattente, nonchè quello che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 19 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, assunto, dopo l'8 maggio 1924, presso le Amministrazioni dello Stato, in qualità di straordinario, avventizio, diurnista giornaliero od in altre categorie non di ruolo comunque denominate, che risulti in possesso degli altri requisiti prescritti dal primo comma dell'art. 18 del predetto decreto, abbia al 19 gennaio 1926, prestato ininterrotto servizio per almeno un anno ed entro il 19 marzo 1926 abbia, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del precitato Regio decreto, fatta la dichiarazione di trovarsi in condizione di avvalersi dei benefici consentiti dall'art. 7 dello stesso decreto.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) non più tardi di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 3, con l'indicazione del domicilio, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato;

3° certificato di buona condotta, rilasciato, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, debitamente legalizzato;

4° certificato generale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato dell'esito definitivo di leva;

6° certificato medico, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni fisiche;

7° diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo o diploma di laurea in medicina e chirurgia qualora quest'ultimo sia stato conseguito entro il 31 dicembre 1924 o entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

I diplomi anzidetti dovranno essere esibiti in originale o in copia notarile;

8° quietanza rilasciata da un ufficiale del registro del Regno attestante l'effettuato pagamento della tassa di concorso di L. 50;

9° i documenti necessari a comprovare che l'aspirante si trova nelle condizioni di cui all'art. 1.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestare servizio in qualsiasi località del Regno, o anche nella Libia, cui venga ora o in prosieguo destinato.

Art. 3.

A corredo della domanda e dei documenti prescritti dovranno gli aspiranti inviare, oltre i certificati di servizio di cui al secondo comma dell'art. 7 del sopra citato R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, tutti i titoli che ritengano loro interesse produrre.

Art. 4.

Una Commissione composta a norma dell'art. 13 del regolamento per il personale sanitario approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702, deciderà sulla idoneità degli aspiranti e ne stabilirà la graduatoria, salvi, a parità di merito, i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. A tal fine, gli aspiranti dovranno a corredo della domanda, allegare i documenti comprovanti il loro titolo di preferenza.

Art. 5.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da approvarsi con decreto Ministeriale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 6.

I vincitori dovranno sostenere un periodo di prova di mesi sei in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 500 oltre le indennità temporanee mensili nella misura e con le norme stabilite per il personale di ruolo.

Roma, addì 20 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

p. Il Ministro per l'interno: SUARDO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.